

La COMMISSIONE GIURIDICA (JURY) sottopone al Model European Parliament la seguente risoluzione:

“Sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”

Il Model European Parliament,

- A. Avendo notato che le minacce nei confronti degli informatori causano una diffusa corruzione morale.
 - B. Osservando che esiste una disparità giuridica tra i paesi membri dell’EU a proposito della protezione degli informatori, e della gestione delle sanzioni destinate ai colpevoli di violazioni.
 - C. Riconoscendo la necessità del mantenimento dell’anonimato degli informatori.
 - D. Prendendo atto che una legge comprensiva del settore pubblico e del privato sia doverosa.
 - E. Comprendendo l’importanza di disporre al segnalatore molteplici modalità di denuncia.
 - F. Prendendo in considerazione la possibilità che un denunciante dichiari il falso consciamente.
1. Decide di fornire, al fine di incentivare gli informatori a denunciare, assistenza legale e forme di protezione del lavoratore.
 - i. Tali forme potrebbero includere provvedimenti di assistenza finanziaria
 - ii. Tali forme devono includere la riassunzione provvisoria e il reintegro lavorativo in caso di licenziamento illegittimo riconosciuto tale.
 2. Accetta di instaurare una base legale comune in tutti i paesi europei:
 - i. Tale base legale garantisce di sopprimere la frammentazione giuridica esistente tra i paesi membri, la quale porta a distorsioni della giustizia oltre i confini nazionali.
 3. Dichiara la fondazione di un “ente per la tutela degli Informatori” (E.T.I.) che si occupi della raccolta fondi e dell’organizzazione del suddetto provvedimento.
 - i. Tale ente è a spesa discrezionale degli Stati membri, è pertanto richiesto di stanziare
fondi per la realizzazione del suddetto ente.
 4. Proclama di impegnarsi a mantenere l’anonimato degli informatori attraverso modalità di comunicazione sicure, garantite e mediate dalle forze delle autorità competenti:
 - i. Tale impegno va ad estendersi necessariamente nell’accettazione di denunce anonime in partenza.
 5. Afferma che i diritti dei denunciatori debbano essere imprescindibilmente validi sia che questo appartenga al settore pubblico o a quello privato.
 6. Sottolinea l’importanza di modalità di denuncia sia interne che esterne:
 - i. L’informatore deve essere in grado di denunciare illeciti direttamente sul posto di lavoro, garantendogli che tale denuncia raggiunga le autorità competenti.
 - ii. L’informatore deve essere in grado di denunciare illeciti direttamente all’Unione Europea.

7. Esprime la propria indignazione ritenendo il segnalatore che dichiara il falso colpevole e soggetto a sanzioni.
 - i. Tale affermazione deve essere soppesata dalla seguente: nel caso in cui la segnalazione dell'informatore fosse ritenuta veritiera, la motivazione del segnalante sarebbe da considerare assolutamente irrilevante ai fini della garanzia di protezione
8. Accetta di fornire ai denunciati il diritto all'inversione dell'onere della prova.
 - i. L'applicazione con successo di tale diritto implica una riduzione delle sanzioni effettuabili.
 - ii. L'applicazione con successo di tale diritto non costituisce una prova sufficiente per interrompere il processo
9. Estende la garanzia di protezione agli ex lavoratori, le persone associate agli informatori o sospettate di essere informatori.
10. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.